

# Gazzetta ufficiale L 187

## dell'Unione europea

Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

48° anno

19 luglio 2005

#### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1152/2005 della Commissione, del 18 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1153/2005 della Commissione, del 18 luglio 2005, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità .... 3

★ Regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione, del 18 luglio 2005, recante adeguamento dei codici e della descrizione di taluni prodotti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ..... 11

★ Regolamento (CE) n. 1155/2005 della Commissione, del 18 luglio 2005, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1419/2004 relativo al proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000 ... 14

★ Regolamento (CE) n. 1156/2005 della Commissione, del 18 luglio 2005, relativo al divieto di pesca di granatieri nelle zone VIII, IX, X, XII, XIV (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola ..... 16

Regolamento (CE) n. 1157/2005 della Commissione, del 18 luglio 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania 18

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Consiglio

2005/512/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2005, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della De Nederlandsche Bank ..... 20

**Commissione**

2005/513/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) [notificata con il numero C(2005) 2467] (¹)** ..... 22

2005/514/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 luglio 2005, recante modifica della decisione 96/609/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Costa d'Avorio, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 2584] (¹)** ..... 25

2005/515/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 luglio 2005, che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE [notificata con il numero C(2005) 2663] (¹)** ..... 29

**IT**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2005 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 2005**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(l)</sup>	Valore forfettario all'importazione (EUR/100 kg)
0702 00 00	052	55,6
	096	42,0
	999	48,8
0707 00 05	052	68,5
	999	68,5
0709 90 70	052	69,0
	999	69,0
0805 50 10	388	61,3
	524	71,9
	528	62,0
	999	65,1
0808 10 80	388	84,1
	400	91,6
	404	59,2
	508	77,7
	512	79,5
	528	56,9
	720	73,3
	804	85,0
	999	75,9
0808 20 50	388	78,0
	512	38,3
	528	55,9
	800	31,4
	999	50,9
0809 10 00	052	157,2
	999	157,2
0809 20 95	052	301,3
	400	311,4
	999	306,4
0809 30 10, 0809 30 90	052	136,8
	999	136,8
0809 40 05	624	111,9
	999	111,9

<sup>(l)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2005 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 2005**

**recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (<sup>2</sup>), stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (<sup>3</sup>), di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.
- (3) A partire dal 1º gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (<sup>4</sup>), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

**Articolo 1**

1. Nell'ambito della gara n. 2/2005 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo totale di 699 946,698 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti:

- a) la partita n. 10/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- b) la partita n. 11/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- c) la partita n. 12/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- d) la partita n. 13/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- e) la partita n. 14/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- f) la partita n. 15/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- g) la partita n. 16/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- h) la partita n. 17/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- i) la partita n. 18/2005 CE di 41 331,79 ettolitri di alcole a 100 % vol,
- j) la partita n. 19/2005 CE di 8 614,908 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3. Nell'allegato I figurano l'ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

#### *Articolo 2*

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 *ter*, 94 *quater*, 94 *quinquies*, 95-98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/1998.

#### *Articolo 3*

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d'intervento che detengono l'alcole, indicati nell'allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura: «Offerta per la gara n. 2/2005 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2005.

#### *Articolo 4*

1. Per essere ricevibile, l'offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l'offerta contiene:

- a) la prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- b) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui ha luogo l'utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto del concorrente a rispettare tale destinazione;
- c) il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- d) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa;

- e) una dichiarazione con cui il concorrente:
  - i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli;
  - ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;
  - iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova dell'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

#### *Articolo 5*

1. Le comunicazioni previste all'articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato III.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 indicano chiaramente, per ogni offerta:

- a) se l'offerta è ricevibile;
- b) in caso di non ricevibilità, le condizioni, tra quelle previste all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1623/2000, che non sono state rispettate.

#### *Articolo 6*

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L'organismo d'intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all'organismo d'intervento per ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d'intervento.

#### *Articolo 7*

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accettare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcol al momento dell'utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l'alcol è venduto.

#### *Articolo 8*

Entro il 30 settembre 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni richiedente corrispondente ad ogni offerta.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DA UTILIZZARE SOTTO FORMA DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ  
N. 2/2005 CE**

*Luogo di magazzinaggio, quantitativi e caratteristiche dell'alcole posto in vendita*

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articoli	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87, articoli	Tipo di alcole
Spagna Partita n. 10/2005 CE	Tarancón	A-1	24 629	27		Greggio
		A-3	24 751	27		Greggio
		B-3	24 858	27		Greggio
		B-4	19 247	27		Greggio
		B-6	6 515	27		Greggio
	Totalle		100 000			
Spagna Partita n. 11/2005 CE	Tarancón	B-6	17 722	27		Greggio
		C-1	25 204	27		Greggio
		C-2	7 074	27		Greggio
	Totalle		50 000			
Francia Partita n. 12/2005 CE	DEULEP Bld Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard	71	46 920	27		Greggio
		501	9 265	27		Greggio
		502	4 325	27		Greggio
		604	6 535	27		Greggio
		608	6 555	27		Greggio
		607	8 035	27		Greggio
		606	9 400	27		Greggio
		605	8 965	27		Greggio
			100 000			
		Totalle				
Francia Partita n. 13/2005 CE	ONIVINS-Port-la-Nouvelle Entrepôt d'alcool Av. Adolphe-Turrel, BP 62 11210 Port-la-Nouvelle	6	16 140	28		Greggio
		6	600	30		Greggio
		6	220	27		Greggio
		17	12 705	28		Greggio
		16	3 755	28		Greggio
		18	12 630	27		Greggio
		30	22 320	27		Greggio
		16	6 055	30		Greggio
		14	1 825	28		Greggio
		13	11 640	30		Greggio





Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articoli	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87, articoli	Tipo di alcole
		8	904,07	27		Greggio
		9	863,37	27		Greggio
		B7	544,88	27		Greggio
		11	901,79	27		Greggio
		12	869,67	27		Greggio
		13	907,15	27		Greggio
		17	799,07	27		Greggio
Π.Α. TZARA — (Δοκός Χαλκίδος) [P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]	4 016		179,58		35	Greggio
E.A.S. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών [E.A.S. Patron — Anthia Patron]		A1	856,07		35	Greggio
		A2	917,34		35	Greggio
		A3	747,20		35	Greggio
		A4	803,85		35	Greggio
		A5	577,07		35	Greggio
E.A.S. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΗ) [E.A.S. Attikis — (Pikermi)]		1	917,80		27	Greggio
		2	917,58	27		Greggio
		3	919,35	27		Greggio
		4	903,82	27		Greggio
		5	751,82	27		Greggio
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ) [Inopiitikos Synterismos Messinias (Galova Pilias)]		B74	836,47	27		Greggio
		B75	583,84	27		Greggio
		B76	724,92	27		Greggio
		B80	890,23	27		Greggio
		68	2 113,82	27		Greggio
		66	2 122,29	27		Greggio
		82	731,69	27		Greggio
		69	2 110,67	27		Greggio
	Totale		41 331,79			
Germania Partita n. 19/2005 CE	Papiermühle 16 D-37603 Holzminden	107	8 614,908	30		Greggio
	Totale		8 614,908			

---

**ALLEGATO II****Organismi d'intervento che detengono l'alcole di cui all'articolo 3**

**Onivins-Libourne** — Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59],

**FEGA** — Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

**AGEA** — Via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39) 064 94 99 714; fax (39) 064 94 99 761]

**O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.** — Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Athènes, [tel. (30) 21 02 12 47 99; fax (30) 21 02 12 47 91]

**Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)** — Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn (Tel. (49-228) 68 45-33 86/34 79, fax (49-228) 68 45-37 94)

---

---

**ALLEGATO III****Indirizzo di cui all'articolo 5**

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D.2  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 298 55 28  
E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2005 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 2005**

**recante adeguamento dei codici e della descrizione di taluni prodotti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(2)</sup>, contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore.
- (2) In esito ai negoziati con gli Stati Uniti d'America conclusi nel 1995, taluni miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall'acqua di ammollo del granturco, del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido, importati nella Comunità, sono stati esonerati dai dazi doganali. Il regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha quindi introdotto nella nomenclatura combinata una nuova sottovoce 2309 90 20 per classificare separatamente tali prodotti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

(3) Per un'omissione, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(4)</sup>, non è stato adeguato conseguentemente. Occorre pertanto procedere a tale adeguamento, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003, introducendo il codice NC 2309 90 20 nell'elenco dei prodotti che figurano all'allegato I di detto regolamento.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1784/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2004.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

<sup>(2)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 49 del 28.2.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Prodotti di cui all'articolo 1, lettera d)**

Codice CN	Denominazione
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20	– Farina di granturco
1102 90	– altra:
1102 90 10	– – di orzo
1102 90 30	– – di avena
1102 90 90	– – altre
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
1108 11 00	– Amidi e fecole:
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)
1108 12 00	– – Amido di granturco
1108 13 00	– – Patate da fecola
1108 14 00	– – Fecola di manioca
ex 1108 19	– – altri amidi e fecole:
1108 19 90	– – – altri
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
ex 1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
	– – altri:
	– – – altri:
	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 99	– – – – altri
ex 1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 90	– – altri
ex 1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	– – zuccheri e melassi caramellati:
	– – – altri:

1702 90 75	---- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 90 79	---- altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
ex 2106 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- altri:</li> <li>-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:</li> <li>-- altri:</li> </ul>
2106 90 55	---- di glucosio o di maltodestrina
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
2306 70 00	- di germi di granturco
ex 2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 40	- Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:</li> </ul>
2309 10 11	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciropo di glucosio, maltodestrina o sciropo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (¹), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari
2309 10 13	
2309 10 31	
2309 10 33	
2309 10 51	
2309 10 53	
ex 2309 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- altri:</li> </ul>
2309 90 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata</li> <li>-- altri, comprese le premiscele:</li> </ul>
2309 90 31	-- altri, contenenti amido o fecola, glucosio o sciropo di glucosio, maltodestrina o sciropo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (¹), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari
2309 90 33	
2309 90 41	
2309 90 43	
2309 90 51	
2309 90 53	

(¹) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51..»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 luglio 2005**

**che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1419/2004 relativo al proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali di cui al regolamento (CE) n. 1419/2004 della Commissione (<sup>1</sup>), il disposto dell'articolo 7, paragrafo 8, deve essere reso compatibile, per quanto riguarda la procedura da applicare al pagamento del saldo del programma, con la data di disimpegno finale di cui all'articolo 3 delle convenzioni di finanziamento annuali. A questo scopo, il termine per la presentazione alla Commissione della dichiarazione certificata delle spese di cui alla suddetta disposizione deve essere modificato ed occorre chiarire la procedura per la decisione di liquidazione di conformità di cui alla sezione A, articolo 12, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali.
- (2) Occorre rettificare un errore nel titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1419/2004.
- (3) È pertanto necessario modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1419/2004.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1419/2004**

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1419/2004 è sostituito dal testo seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 258 del 5.8.2004, pag. 11.

*«Articolo 3*

**Modifica delle convenzioni di finanziamento pluriennali**

1. Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, il testo dell'articolo 7, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

“Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

- a) se l'ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all'articolo 9 della presente sezione;
- b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
- c) dopo che è stata adottata la decisione di cui all'articolo 11 della presente sezione.

Il pagamento non pregiudica l'adozione di una successiva decisione ai sensi dell'articolo 12 della presente sezione.”

2. Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.”

*Articolo 2*

**Modifica del titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1419/2004**

Il titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1419/2004 è sostituito dal seguente:

**«Articolo 4**

**Sostituzione degli importi di cui all'articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale 2003».**

**Articolo 3****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2005 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 2005**

**relativo al divieto di pesca di granatieri nelle zone VIII, IX, X, XII, XIV (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde<sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2005 e il 2006.
- (2) In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento, da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati, hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005

(3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

**Esauroimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.

**Articolo 2**

**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

**Articolo 3**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

*Jörgen HOLMQUIST*

*Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 1).

## ALLEGATO

Stato membro	Spagna
Stock	RNG/8X14-
Specie	Granatiere ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> )
Zona	VIII, IX, X, XII, XIV (acque comunitarie e acque internazionali)
Data	16 giugno 2005

**REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2005 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 2005**

**che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza<sup>(2)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.
- (2) È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.
- (3) A seguito dell'adesione di Cipro all'Unione europea il 1° maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all'importazione per quanto riguarda questo paese.
- (4) Non è più necessario fissare prezzi all'importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio

2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele<sup>(3)</sup>, 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco<sup>(4)</sup> e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese<sup>(5)</sup>.

- (5) La Commissione deve prendere dette misure nell'intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell'allegato del presente regolamento per il periodo dal 20 luglio al 2 agosto 2005.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

<sup>(5)</sup> GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.

## ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 20 luglio al 2 agosto 2005				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,18	13,61	29,50	10,57
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Giordania	—	—	—	—

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2005

**che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della De Nederlandsche Bank**

(2005/512/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ritiene che il revisore selezionato possegga i requisiti necessari per la nomina.

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2005/9 della Banca centrale europea, del 20 maggio 2005, al Consiglio dell'Unione europea relativamente al revisore esterno della De Nederlandsche Bank<sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti, proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

(2) Il mandato dell'attuale revisore esterno della De Nederlandsche Bank (di seguito «DNB») è scaduto e non sarà rinnovato. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

(3) La DNB ha selezionato Josephus Andreas Nijhuis, revisore contabile autorizzato e presidente del consiglio di amministrazione di PricewaterhouseCoopers BV, come proprio revisore esterno, a titolo personale, e la BCE

(4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato di tale revisore esterno sia di durata indeterminata, soggetto a riconferma annuale.

(5) È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE<sup>(2)</sup>,

DECIDE:

#### Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 8, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«8. Josephus Andreas Nijhuis, revisore contabile autorizzato e presidente del consiglio di amministrazione di PricewaterhouseCoopers BV, è accettato, a titolo personale come revisore esterno della De Nederlandsche Bank a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, per un mandato di durata indeterminata, soggetto a riconferma annuale.»

#### Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

<sup>(1)</sup> GU C 151 del 22.6.2005, pag. 29.  
<sup>(2)</sup> GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/377/CE (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 8).

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. BROWN

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2005

**sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)**

[notificata con il numero C(2005) 2467]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/513/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea («decisione spettro radio»)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione della Commissione 2003/203/CE, del 20 marzo 2003, relativa all'armonizzazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità<sup>(2)</sup> raccomandava agli Stati membri di autorizzare la fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella banda di frequenze 5 GHz disponibile.
- (2) Nella stessa raccomandazione si ritiene inoltre necessaria un'ulteriore armonizzazione, in particolare della banda di frequenze 5 GHz, nell'ambito della decisione n. 676/2002/CE, per garantire la disponibilità di tale banda per le R-LAN in tutti gli Stati membri e per attenuare il crescente sovraccarico della banda 2,4 GHz destinata alle R-LAN dalla decisione (01)07 del comitato europeo per le radiocomunicazioni<sup>(3)</sup>.
- (3) La Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2003 (WRC-03) ha deciso un'assegnazione primaria delle parti pertinenti della banda di frequenze 5 GHz al servizio mobile — ad esclusione del servizio mobile aeronautico — nelle tre regioni dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), tenendo conto dell'esigenza di proteggere altri servizi primari che operano nelle stesse bande di frequenze.

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 25.3.2003, pag. 12.

<sup>(3)</sup> Decisione ERC (01)07 del 12 marzo 2001 relativa alle frequenze armonizzate, alle caratteristiche tecniche e all'esenzione dalla licenza individuale per i dispositivi a corto raggio utilizzati per le reti locali via radio (RLAN) che operano nella banda di frequenze 2 400-2 483,5 MHz.

(4) La WRC-03 ha adottato la risoluzione 229 dell'UIT-R relativa «all'uso delle bande 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz da parte del servizio mobile per la realizzazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza», la quale ha costituito un incentivo all'ulteriore armonizzazione a livello europeo in vista di una rapida implementazione dei sistemi RLAN nell'Unione europea.

(5) In vista di una tale armonizzazione, il 23 dicembre 2003 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato<sup>(4)</sup> di armonizzare l'uso dello spettro radio da parte delle RLAN nella banda di frequenze 5 GHz.

(6) In ossequio a tale mandato, nella sua relazione<sup>(5)</sup> del 12 novembre 2004 e nella sua decisione ECC/DEC(04)08 del 12 novembre 2004, per il tramite del proprio comitato per le comunicazioni elettroniche, la CEPT ha definito condizioni tecniche e operative specifiche per l'uso di determinate frequenze nella banda a 5 GHz, che sono state giudicate accettabili dalla Commissione e dal comitato per lo spettro radio e che appare opportuno rendere applicabili nella Comunità al fine di assicurare l'armonizzazione dello sviluppo dei sistemi WAS/RLAN sul suo territorio.

(7) Le apparecchiature WAS/RLAN devono rispettare i requisiti della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>(6)</sup>. L'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva impone ai costruttori di garantire che le apparecchiature radio non provochino interferenze dannose ad altri utilizzatori dello spettro.

<sup>(4)</sup> Mandato alla CEPT relativo all'armonizzazione delle condizioni tecniche e in particolare operative per un uso efficiente dello spettro radio da parte delle RLAN nelle bande di frequenze 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz.

<sup>(5)</sup> Risposta della CEPT al mandato della Commissione di armonizzare le condizioni tecniche e in particolare operative per un uso efficiente dello spettro radio da parte delle RLAN nelle bande di frequenze 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz.

<sup>(6)</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(8) In alcuni Stati membri è assolutamente necessario far funzionare i radar militari e meteorologici nelle bande di frequenze comprese tra 5 250 e 5 850 MHz; tali apparecchiature richiedono una protezione specifica dalle interferenze dannose causate dalle apparecchiature WAS/RLAN.

(9) È inoltre necessario specificare limiti appropriati per la potenza isotropa irradiata equivalente, ad esempio limitazioni per l'uso al chiuso, per le apparecchiature WAS/RLAN, in particolare nella banda di frequenze 5 150-5 350 MHz per proteggere i servizi satellitari di esplorazione della terra (attivi) e di ricerca spaziale (attivi) e i collegamenti di connessione dei servizi mobili via satellite.

(10) Come specificato nella relazione della CEPT, la condivisione delle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz tra i radar del servizio di radiolocalizzazione e le apparecchiature WAS/RLAN è fattibile esclusivamente se abbinata all'applicazione di limiti alla potenza e a tecniche di attenuazione che garantiscono l'assenza di interferenze con i sistemi e le applicazioni radar causate dalle apparecchiature WAS/RLAN. Il controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e la selezione dinamica della frequenza (DFS) sono stati, pertanto, inseriti nella norma armonizzata EN 301 893<sup>(1)</sup> elaborata dall'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) per fornire la presunzione di conformità delle apparecchiature WAS/RLAN con la direttiva 1999/5/CE. Il controllo della potenza del trasmettitore (TPC) nelle apparecchiature WAS/RLAN che operano nelle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz faciliterà la condivisione con i servizi satellitari grazie a una significativa riduzione dell'interferenza complessiva. La selezione dinamica della frequenza, che rispetta le prescrizioni di rilevamento, di funzionamento e di risposta definite nell'allegato I della raccomandazione UIT-R M. 1652<sup>(2)</sup> evita che le apparecchiature WAS/RLAN utilizzino frequenze già utilizzate dai radar. Si terrà sotto sorveglianza l'efficacia delle tecniche di attenuazione contenute nella norma EN 301 893 per proteggere i radar a frequenza fissa. La norma potrà essere rivista per tenere conto di nuovi sviluppi, in base allo studio da parte degli Stati membri di metodi e procedure di verifica adatti per le tecniche di attenuazione.

<sup>(1)</sup> EN 301 893 è una norma armonizzata elaborata dall'ETSI (Istituto europeo delle norme di telecomunicazione), segretariato ETSI, denominata BRAN (Broadband Radio Access Networks, reti di accesso in banda larga in radiofrequenza); RLAN ad elevate prestazioni nella banda di frequenze 5 GHz; EN armonizzata relativa alle prescrizioni essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE. L'ETSI è riconosciuto dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale norma armonizzata è stata elaborata in ossequio a un mandato emanato a norma delle pertinenti procedure contenute nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il testo completo della norma EN 301 893 può essere richiesto a ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

<sup>(2)</sup> Raccomandazione UIT-R M.1652, Selezione dinamica della frequenza (DFS) nei sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza per la protezione del servizio di radiolocalizzazione nella banda a 5 GHz (Domande UIT-R 212/8 e UIT-R 142/9).

(11) Sia a livello della Comunità che dell'UIT si riconosce la necessità di ulteriori studi nonché la possibilità di elaborare condizioni tecniche/operative alternative per le apparecchiature WAS/RLAN, garantendo al tempo stesso una protezione adeguata degli altri servizi primari, in particolare della radiolocalizzazione. È altresì opportuno che le amministrazioni nazionali conducano campagne di misurazione e realizzino prove per agevolare la coesistenza dei vari servizi. Si terrà conto di tali studi e sviluppi nella futura revisione della presente decisione.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione è finalizzata ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente delle bande di frequenze 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz per i sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)», i sistemi di comunicazione mediante radiofrequenza in banda larga, che consentono l'accesso senza fili delle applicazioni pubbliche e private, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante;

b) «uso al chiuso», l'uso all'interno di un edificio, compresi i luoghi assimilati a un edificio, quali gli aeromobili, all'interno del quale la schermatura garantisce generalmente l'attenuazione necessaria per agevolare la condivisione con altri servizi;

c) «potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.) media», il valore medio dell'e.i.r.p. durante il picco di trasmissione che corrisponde alla potenza massima, qualora sia utilizzata la regolazione della potenza.

#### Articolo 3

Entro il 31 ottobre 2005 gli Stati membri designano le bande di frequenze 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz e adottano tutte le misure appropriate per l'implementazione dei sistemi WAS/RLAN, nel rispetto delle condizioni specifiche di cui all'articolo 4.

#### Articolo 4

1. Nella banda di frequenze 5 150-5 350 MHz, le apparecchiature WAS/RLAN sono limitate all'uso al chiuso e l'e.i.r.p. media non può superare i 200 mW.

Inoltre, la densità massima di e.i.r.p. media è limitata:

- a) a 0,25 mW/25 kHz in qualsiasi banda di 25 kHz, nella banda di frequenze 5 150-5 250 MHz e
- b) a 10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz, nella banda di frequenze 5 250-5 350 MHz.

2. Nella banda di frequenze 5 470-5 725 MHz, l'uso al chiuso e all'aperto delle apparecchiature WAS/RLAN è limitato ad una e.i.r.p. media non superiore a 1 W e a una densità massima di e.i.r.p. media di 50 mW/MHz in qualsiasi banda 1 MHz.

3. Le apparecchiature WAS/RLAN che operano nelle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz utilizzano una regolazione della potenza del trasmettitore che garantisce, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima di uscita consentita dei sistemi.

Nel caso in cui non sia utilizzata la regolazione della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito dell'e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità di e.i.r.p. media per le bande

di frequenza 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz è ridotto di 3 dB.

4. Le apparecchiature WAS/RLAN che operano nelle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz utilizzano tecniche di attenuazione che assicurano almeno la stessa protezione delle prescrizioni di rilevamento, di funzionamento e di risposta descritte nella norma EN 301 893 per garantire un funzionamento compatibile con i sistemi di radiolocalizzazione. Tali tecniche di attenuazione assicurano la stessa probabilità di selezionare un canale specifico a tutti i canali disponibili in modo da garantire, in media, una distribuzione pressoché uniforme del carico dello spettro.

5. Gli Stati membri riesaminano regolarmente le tecniche di attenuazione e riferiscono alla Commissione i risultati di tale riesame.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2005.

*Per la Commissione*

Viviane REDING

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 13 luglio 2005**

**recante modifica della decisione 96/609/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Costa d'Avorio, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario**

[notificata con il numero C(2005) 2584]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/514/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo quanto stabilito dalla decisione 96/609/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, il «Ministère de l'Agriculture et des ressources animales — Direction générale des ressources animales (MARA-DGRA)» è l'autorità competente in Costa d'Avorio per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione ivoriana, l'autorità competente è ora il «Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques — Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (MIPARH-DSVQ)».
- (3) Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente.
- (4) Il MIPARH-DSVQ ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) Occorre pertanto modificare la decisione 96/609/CE.

(6) È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'unione europea*, così da disporre del periodo di transizione necessario.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 96/609/CE è modificata come segue.

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Il «Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques — Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (MIPARH-DSVQ)» è l'autorità competente in Costa d'Avorio per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Costa d'Avorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina, dai depositi frigoriferi riconosciuti o dalle navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato B;

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 269 del 22.10.1996, pag. 37.

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura "COSTA D'AVORIO" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congeatrice di provenienza.»

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del MIPARH-DSVQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»

4) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 2 settembre 2005.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO A

## CERTIFICATO SANITARIO

**relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Costa d'Avorio e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma**

N. di riferimento: .....

Paese di spedizione: COSTA D'AVORIO

Autorità competente: Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques — Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (MIPARH-DSVQ)

I. *Identificazione dei prodotti della pesca*

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>: .....
- specie (nome scientifico): .....
- stato e tipo di trattamento<sup>(2)</sup>: .....
- Numero di codice (eventuale): .....
- Tipo di imballaggio: .....
- Numero dei colli: .....
- Peso netto: .....
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

II. *Provenienza dei prodotti*

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina, del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dal MIPARH-DSVQ per l'esportazione verso la CE: .....

.....

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti sono spediti:

da: .....  
 (luogo di spedizione)

a: .....  
 (paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Depennare la voce non pertinente.

<sup>(2)</sup> Prodotti vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati.

con il seguente mezzo di trasporto: .....

.....  
Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....  
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

#### IV. Certificato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 96/609/CE.

Fatto a ..... , il .....  
(luogo) (data)

Timbro ufficiale <sup>(1)</sup>

Firma dell'ispettore ufficiale <sup>(1)</sup>  
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

<sup>(1)</sup> Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 14 luglio 2005**

**che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE**

[notificata con il numero C(2005) 2663]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/515/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (<sup>3</sup>), prevede l'integrazione nel sistema TRACES di tutti i documenti veterinari comuni di entrata per i prodotti a partire dal 30 giugno 2005.
- (2) La messa a disposizione del sistema di acquisizione dati disconnesso, destinato a far fronte all'enorme aumento di questo carico di lavoro, e lo sviluppo di un'interfaccia che permetta una comunicazione tra i sistemi nazionali e TRACES accusano un certo ritardo.

(3) La formazione da parte degli Stati membri degli spedizionieri, affinché partecipino attivamente all'integrazione dei dati in TRACES, richiederà un certo tempo.

(4) Di conseguenza, occorre rinviare la data fissata dalla decisione 2004/292/CE, che rende obbligatorio l'inserimento in TRACES di tutti i documenti comuni di entrata per i prodotti.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2004/292/CE, la data «30 giugno 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fato a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(2)</sup> GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata dalla decisione 2005/123/CE (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53).